

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 26 MARZO 1985

N. 20 dell' O. d. G.

N. 805 Reg. deliberazioni

OGGETTO: LEGGE REGIONALE " Norme per il controllo statico dei fabbricati nei Comuni Pugliesi ed interventi in caso di crollo degli edifici".

L'anno millenovecento ottantacinque il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 10,00 in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. Avv. Pasquale Ciuffreda

vice presidenti i sigg. Antonio Somma

consiglieri segretari i sigg. Prof. Domenico Bellifemine - Avv. Giuseppe Martellotta e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore della Segreteria del Consiglio Dott. Renato Guaccero

- del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione -----

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) ABBATI Giuseppe	h		26) FORTUNATO Loris	h	
2) AFFATATO Giuseppe	h		27) LIA Cesare Augusto	h	
3) ANNESE Mario	h		28) MARROCCOLI Tommaso	h	
4) APRILE Brizio Leonardo	h		29) MARTELLOTTA Giuseppe	h	
5) AUGELLI Raffaele	h		30) MONFREDI Angelo	h	
6) BELLIFEMINE Domenico	h		31) MOREA Leonardo	h	
7) BELLOMO Michele	h		32) NOTARNICOLA Vito		h
8) BINETTI Vincenzo	h		33) PAOLUCCI Roberto	h	
9) BORGIA Francesco	h		34) PIACQUADIO Antonio	h	
10) BORTONE Giorgio	h		35) PICCIGALLO Benito	h	
11) CALVARIO Pasquale	h		36) PICCIGALLO Francesco <u>SILVANO NAVE</u>	h	
12) CAPOZZA Emanuele	h		37) RICCIATO Antonio	h	
13) CARAMIA Giuseppina	h		38) RIZZO Marcello	h	
14) CARELLA Domenico		h	39) ROSSI Angelo	h	
15) CASSANO Michele	h		40) SALA Paolo	h	
16) CASTELLANETA Giuseppe	h		41) SILVESTRI Francesco	h	
17) CIUFFREDA Pasquale	h		42) SINISI Rachele	h	
18) COLASANTO Giuseppe	h		43) SOMMA Antonio	h	
19) COLONNA Giuseppe	h		44) TARRICONE Luigi		h
20) CONTE Giuseppe	h		45) TRAVERSA Roberto	h	
21) CONVERTINO Cosimo	h		46) TRISORIO LIUZZI G.ro	h	
22) DELL'AQUILA Antonio	h		47) TROCCHI Francesco	h	
23) DI GIOIA Pasquale	h		48) VENTURA Antonio	h	
24) DI GIUSEPPE Cosimo	h		49) VESSIA Onofrio	h	
25) FITTO SALVATORE	h		50) ZINGRILLO Giuseppe	h	

A relazione del sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che ventesimo argomento iscritto all'ordine del giorno è la proposta di legge Rosai Monfredi-Silvestri ed altri " Misure urgenti per i danneggiati dal crollo di Castellaneta".

Dà la parola al Presidente della V Commissione consiliare permanente, cons. Vessia, il quale svolge la relazione.

- OMISSIS -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione della proposta di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- OMISSIS -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione della proposta di legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione alla proposta di legge;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;
- Ad unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano,

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale " Norme per il controllo statico dei fabbricati nei Comuni Pugliesi ed interventi in caso di crollo degli edifici", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

Il Consigliere Monfredi chiede che il provvedimento venga dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia. Posta ai voti, la richiesta è approvata all'unanimità.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Ciuffreda)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Bell. femine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (Dott. Guaccero)

LEGGE REGIONALE:

" Norme per il controllo statico dei fabbricati nei Comuni pugliesi ed interventi in caso di crollo degli edifici".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge :

CAPO I

(Norme per il controllo delle condizioni statiche dei fabbricati)

ART. 1

1. I Comuni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono un programma di rilevazione delle condizioni statiche dei fabbricati esistenti sul proprio territorio al fine di individuare zone, comprendenti anche singoli edifici, per le quali dette condizioni presentano rischio per gli occupanti e per la pubblica incolumità.

2. Il piano deve comprendere altresì indagini geognostiche sulla natura dei terreni di fondazione.

3. Le zone individuate con il programma sono rese note alla cittadinanza mediante avviso pubblico affisso all'albo pretorio e manifesti.

(Approvato all'unanimità)

ART. 2

1. Tutti i proprietari di fabbricati compresi nelle zone in dividuate dal programma devono presentare al Comune, entro trenta giorni dalla data di affissione dell'avviso pubblico, una dichiarazione a firma di tecnico abilitato attestante l'abitabilità e/o la agibilità dell'immobile posseduto sotto l'aspetto statico.

2. Nel caso che il fabbricato comprenda più unità immobiliari di proprietari diversi, la dichiarazione è prodotta congiuntamente a cura dell'amministratore del condominio o di responsabile delegato.

3. Nel caso che il fabbricato sia munito di certificato di abitabilità e/o di agibilità rilasciato dal Sindaco in data non anteriore a dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, la dichiarazione si limita ad attestare che non sono intervenuti fatti e fenomeni atti a compromettere le condizioni statiche del fabbricato stesso.

(Approvato all'unanimità)

ART. 3

1. Il Sindaco, ove necessario ed inderogabilmente per i casi di gravi condizioni statiche, deve emettere i provvedimenti di competenza atti a salvaguardare la pubblica incolumità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

(Approvato all'unanimità)

ART. 4

1. Gli Uffici del Genio Civile, a richiesta delle Amministrazioni comunali dei rispettivi territori di competenza, sono tenuti a prestare la propria collaborazione tecnica.

2. I Comuni non in grado di far fronte agli adempimenti della presente legge con i propri uffici tecnici possono avvalersi della prestazione di tecnici abilitati mediante il conferimento di specifico incarico.

(Approvato all'unanimità)

ART. 5

1. A carico degli inadempienti degli obblighi di cui ai precedenti artt. 2 e 3 sono applicate le penalità di legge.

(Approvato all'unanimità)

ART. 6

1. Per le spese necessarie all'attuazione del programma, la Regione concede ai Comuni un contributo su richiesta motivata e documentata.

2. Per ottenere il contributo, i Comuni trasmettono i programmi alla Regione, che accredita presso la Tesoreria comunale, con destinazione vincolata, il 50% prima delle operazioni di rilevazione ed il restante 50% dopo la rendicontazione delle spese sostenute.

(Approvato all'unanimità)

ART. 7

1. Le agevolazioni previste dalla legislazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica sono estese, con il grado della massima priorità, ai Comuni che si sostituiscano ai privati in caso di esercizio dei poteri di cui all'art. 153 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148.

(Approvato all'unanimità)

CAPO II

(INTERVENTI IN CASO DI CROLLO DEGLI EDIFICI)

ART. 8

1. In caso di crollo o di inabitabilità causata da eventi che compromettono la staticità degli edifici, la Giunta regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi in conto capitale per l'acquisto di alloggi da destinare ai danneggiati soggetti a sgombero.

2. Al Comune di Castellaneta è assegnato un contributo di L. 1.800.000.000= per l'acquisto di alloggi ai sensi della presente legge.

(Approvato all'unanimità)

ART. 9

1. L'acquisto degli alloggi è deliberato dal Consiglio comunale sulla base di una relazione a cura del dirigente del locale ufficio tecnico comunale che attesti la congruità del prezzo.

2. Gli alloggi sono concessi in locazione, con delibera del Consiglio comunale, ai superstiti del crollo e, per l'eccedenza, ai residenti negli edifici limitrofi sottoposti ad ordinanza di

sgombero, sulla base di una graduatoria formata ai sensi del 1° comma, punto a), dell'art. 6 della L.R. 20 dicembre 1984, n. 54.

3. Il Comune è tenuto preventivamente ad informare i possibili destinatari degli alloggi ed a richiedere agli stessi, anche sotto forma di atto notorio reso nelle forme di legge, i dati necessari per la formazione della graduatoria.

(Approvato all'unanimità)

CAPO III

(PROVVIDENZE FINANZIARIE)

ART. 10

1. Agli oneri rivenienti dai precedenti artt. 8 e 9 si provvederà fronte con lo stanziamento di L. 4.400.000.000= da prelevare con le seguenti variazioni alla L.R. 12.2.85, n. 4.

PARTE II - SPESA

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

- Cap. 1602040
- Cap. 0102080

BIL. DI COMP.

- L. 400.000.000=
- L.4.000.000.000=

BIL. DI CASSA

- L. 400.000.000=
- L.4.000.000.000=

VARIAZIONE IN AUMENTO

- Cap. 0102290 (n.i.)
- " Interventi in caso di crollo degli edifici".

L.4.400.000.000=

L.4.400.000.000=

(Approvato all'unanimità)

ART. 11

1. Agli oneri rivenienti dai precedenti artt. 4 e 6 si farà fronte con lo stanziamento di L. 5 miliardi da prelevarsi con le seguenti variazioni alla L.R. 12.2.85, n. 4.

PARTE II - SPESA

<u>VARIAZIONE IN DIMINUZIONE</u>	<u>BIL. COMP.</u>	<u>BIL. CASSA</u>
Cap. 001380	5.000.000.000=	5.000.000.000=
<u>VARIAZIONE IN AUMENTO</u>		
Cap. 0102292 (n.i.) " Controllo condizioni statiche dei fabbricati nei Comuni pugliesi".	5.000.000.000=	5.000.000.000=

2. Per gli esercizi successivi si provvedrà con appositi stanziamenti disposti con le leggi di approvazione del Bilancio regionale.

(Approvato all'unanimità)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to(Ciuffreda)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to(Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to(Dott. Guaccero)